



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO SUOLO E RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà S. Marco, 30 - 36100 VICENZA

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



Allegato 1

N° Registro: **142/Suolo Rifiuti/2010** del **13 Luglio 2010**

Prot. n° **50869**

Oggetto: D.Lgs. 152/2006; L.R. 3/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazione all'esercizio per l'impianto di messa in riserva [R13], recupero [R5] e deposito preliminare [D15] di rifiuti speciali, non pericolosi, con emissioni in atmosfera e scarico di acque reflue.

Ditta: Safond - Martini Srl.

Sede legale e impianto: Montecchio Precalcino - via Terraglioni, 50.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Safond - Sabbie da fonderia Srl è titolare di un impianto, finalizzato al trattamento ed al recupero di rifiuti inorganici, in particolare sabbie e residui di fonderia, sito in via Terraglioni 50 in comune di Montecchio Precalcino;
- con provvedimento n° 55/ suolo rifiuti/2007, Prot. n° 20082 del 31.03.2007, avente scadenza in data 31.03.2017, ai sensi dell'art.26 della L.R. 3/2000, la ditta è stata autorizzata all'esercizio del citato impianto di recupero, oltre che allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque reflue depurate provenienti dalla medesima attività, nel rispetto di specifici limiti e condizioni;
- la ditta risultava autorizzata in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 12 e 15 del D.P.R. 24.05.1988, n° 203, con provvedimento n° 29/aria/2005, Prot. n° 8563 del 16.02.2005, con l'obbligo di rispettare specifici limiti e prescrizioni;

Richiamate le seguenti istanze e documentazioni:

1. In materia di gestione rifiuti:

- a) la nota del 30.12.2008, assunta al protocollo Provinciale al n° 611 in data 06.01.2009, con cui la Società Safond - Martini Srl, con sede legale in via Terraglioni, 50 in Comune di Montecchio Precalcino, a seguito della fusione intercorsa tra le società *Safond - sabbie da fonderia Srl* e *Martini Sabbie Srl*, ha richiesto la modifica a suo nome della titolarità dei provvedimenti legittimanti l'esercizio dell'attività citata in premessa;
- b) il documento allegato alla citata nota del 30.12.2008, con cui la Società ha illustrato le procedure operative relative ai rifiuti in ingresso ed ha altresì richiesto di poter integrare alcuni rifiuti simili per caratteristiche chimico - fisiche e per tipologia a quelli già legittimati e conferibili al proprio impianto;

2. In materia di emissioni in atmosfera:

- a) la nota pervenuta in data 06.11.2007, prot. n° 67586, per tramite dello Sportello Associato per le Imprese di Thiene, con cui la Ditta ha richiesto l'autorizzazione alla sostituzione di un impianto di abbattimento e del bruciatore (alimentato ad olio BTZ) asservito al forno di essiccazione, aumentando la potenzialità di tale bruciatore da 1.75 MW a 4.65 MW;
- b) tale modifica è stata ritenuta significativa e che, per il combinato disposto della L.R. 3/2000 e del D.Lgs. 152/2006 (trattandosi di un intervento che attiene le strutture di un impianto di recupero rifiuti), la stessa è stata sottoposta alla valutazione della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente con funzione di Conferenza di Servizi, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni;
- c) la documentazione presentata in data 03.04.2009, Prot. n° 26192, con cui la Società Safond - Martini Srl ha richiesto di mettere in atto una modifica del sistema di caricamento delle sabbie da recuperare presso il proprio impianto, che comporta la realizzazione di due nuovi punti di emissione in atmosfera;



Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio.
Settore Ambiente - Servizio Suolo e Rifiuti
Contrà San Marco, 30 - 36100 VICENZA

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Alberto Piccoli - ☎ 0444/908248
Referente: Dott. Davide Berti - ☎ 0444/908252
suolo.rifiuti@provincia.vicenza.it - ☎ 0444/908220



- d) il parere favorevole, comprensivo della conformità edilizia/urbanistica, espresso in data 11.06.2009, dalla Conferenza di Servizi prevista dall'art. 269, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., in merito alla citata modifica del sistema di caricamento delle sabbie;

3. In materia di scarichi di acque reflue:

- a) il parere espresso dal Consorzio di Bonifica "Medio Astico - Bacchiglione" di Thiene, trasmesso in allegato alla nota della ditta pervenuta in data 03.01.2006, prot. n. 230, relativamente alla possibilità di conferire lo scarico delle acque reflue dell'insediamento nel corso d'acqua superficiale denominato roggia "Franzana";
- b) le prescrizioni relative allo scarico delle acque reflue contenute nel citato provvedimento n° 55/2007 del 31.03.2007 ed in particolare:
1. *Le modalità di collettamento dello scarico delle acque reflue direttamente al corso d'acqua superficiale, denominato roggia "Franzana", comprensivo del relativo cronoprogramma di attuazione;*
 2. *Nell'ambito di quanto indicato al precedente punto a), dovranno essere predisposti appositi pozzetti di campionamento, da realizzarsi secondo il manuale UNICHIM n° 92 del 1975, uno immediatamente a valle dell'impianto di depurazione e uno immediatamente a monte del punto di scarico nella roggia "Franzana";.*

Considerata la nota assunta agli atti in data 20.06.2007, prot. n° 40990, con cui la Ditta ha comunicato l'impossibilità tecnica di realizzare le opere di cui al precedente punto b), prescritte dal citato provvedimento n° 55 del 31.03.2007, proponendo una soluzione diversa, da condividere con le autorità di controllo;

Dato atto che per la definizione dei punti non ancora chiariti, in data 23.09.2009 si è svolto un incontro con l'azienda, a seguito del quale è emersa la necessità di aggiornare la documentazione agli atti del Servizio Provinciale Suolo e Rifiuti, in particolare per quanto concerne lo scarico in corso d'acqua superficiale;

Vista la nota della Ditta assunta al Protocollo al n° 12928 in data 19.02.2010, con la quale, a seguito del citato incontro, è stata presentata la planimetria definitiva dell'impianto, comprensiva della rete scarichi e dei punti di emissione in atmosfera;

Vista la nota presentata alla Provincia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), punto 5, della L.R. 3/2000 in data 09.03.2010, assunta al Protocollo al n° 17239, con la quale la Ditta ha richiesto, in aggiunta a quanto già autorizzato, di poter svolgere le operazioni D15 e R13 relativamente al rifiuto prodotto dallo spazzamento delle aree di accesso al proprio impianto, identificato dal C.E.R. 20.03.03;

Vista la documentazione presentata in data 06.07.2010, assunta agli atti con prot. n° 48014, relativa alle procedure aggiornate per la gestione delle M.P.S. prodotte dall'attività di recupero;

Ritenuto pertanto, ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n° 3 del 21.10.2000, che sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'autorizzazione comprensiva degli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue, come previsto dalla vigente normativa per l'esercizio dell'impianto, nel rigoroso rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

Dato atto che in data 11.07.2006, la Giunta Regionale del Veneto, con propria Deliberazione n° 2166, ha emanato i "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152", in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, confermando l'applicabilità della legge regionale 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.01.2008, n° 4;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 17.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 2528 del 14.07.1999, n° 568 del 25.02.2005 e n° 2166 del 11.07.2006;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, pubblicata sul B.U.R. n° 100 del 08.12.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque ed i relativi allegati;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Presidenziale n° 4 del 28.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali;

AUTORIZZA

la società Safond - Martini S.r.l. con sede legale e impianto in via Terraglioni, n° 50, all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva (R13) ed il recupero (R5) di rifiuti speciali, non pericolosi, costituiti da residui e sabbie da fonderia, nonché la messa in riserva (R13) e il deposito preliminare (D15) dei rifiuti prodotti dallo spazzamento delle aree di accesso al proprio impianto, identificato dal C.E.R. 20.03.03.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione per le emissioni in atmosfera e per lo scarico di acque reflue industriali nel corso d'acqua superficiale denominato roggia "Franzana" ed ha validità fino al **13.07.2020**.

FA OBBLIGO

alla Società di procedere alla gestione dell'impianto alle condizioni e prescrizioni di cui al programma di controllo presentato, nonché delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali.

1. il *lay out* complessivo dell'impianto, conservato anche in formato digitale e riportante la disposizione dettagliata dei cumuli e comprensivo della relativa legenda, indicante l'ubicazione dei rifiuti e delle M.P.S., dovrà essere costantemente aggiornato e reso sempre disponibile alle autorità di controllo;
2. in riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti esclusivamente in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
3. comunicare preventivamente a questa amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività, ivi compresa la funzionalità dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento;
4. assicurare che la gestione tecnica ed amministrativa dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento;
5. assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio;
6. entro il 30 aprile di ogni anno, la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia una relazione sintetica, anche su supporto informatico, sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'azienda), distinti per singolo codice C.E.R., ed i quantitativi di rifiuti recuperati, intesi come M.P.S. prodotte;

Gestione delle aree.

7. mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante;



8. mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovrappeso del materiale in cumulo;
9. i settori destinati a conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva [R13] o al deposito preliminare [D15] degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto;
10. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
11. gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda:
 - a) rifiuti in ingresso all'azienda;
 - b) rifiuti prodotti dall'azienda;
 - c) rifiuti identificati con C.E.R. 20.03.03 e destinati ad operazione R13;
 - d) rifiuti identificati con C.E.R. 20.03.03 e destinati ad operazione D15.

Gestione dei rifiuti.

12. Nell'impianto potranno essere accettati esclusivamente i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
13. Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio nel piazzale esterno è stabilito in **80.000** tonnellate; lo stoccaggio dovrà essere coerente con il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
14. Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto (operazione R13) è stabilito in **773.000** ton./anno, di cui **573.000** ton./anno costituite da rifiuti trattabili all'impianto di trattamento sabbie [R5], funzionale all'ottenimento di "materie prime secondarie" e **200.000** ton./anno per la sola operazione di messa in riserva [R13];
15. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) attività di messa in riserva [R13], per singolo C.E.R. o per tipologia, preliminare alle operazioni di effettivo recupero [R5] effettuate all'interno dell'impianto in argomento con produzione di M.P.S.
 - b) attività di messa in riserva [R13] per singolo C.E.R., finalizzata al conferimento dei rifiuti ad altri impianti, per il loro effettivo recupero con produzione di M.P.S.
 - c) attività di messa in riserva [R13] per rifiuti prodotti dallo spazzamento delle aree di accesso all'impianto ed identificati con C.E.R. 20.03.03.
 - d) attività di deposito preliminare [D15] per rifiuti prodotti dallo spazzamento delle aree di accesso all'impianto ed identificati con C.E.R. 20.03.03.
16. Rispettare le procedure gestionali dei rifiuti in ingresso e delle M.P.S. in uscita come definite nel documento presentato in data 06.07.2010, ed assunto agli atti con prot. n° 48014.
17. L'attribuzione del codice C.E.R. ai rifiuti in uscita dall'impianto, esitati dalle operazioni di recupero, dovrà essere riferita ai codici C.E.R. del capitolo 19.12... dell'elenco C.E.R.;
18. In adempimento alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
 - a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;

- b) a dotarsi, in quanto esercente di attività di recupero di rifiuti, del registro di carico e scarico rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ad effettuare la comunicazione annuale al catasto rifiuti (MUD) di cui all'art. 189 dello stesso decreto;
- c) ad adeguarsi a quanto previsto dal D.M. 17.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) ad inviare, prima di un eventuale cambio del legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., la relativa dichiarazione di conformità dell'attività di recupero con la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
- e) al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;

19. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;

Gestione delle emissioni in atmosfera.

20. I limiti da rispettare per le emissioni ed i relativi parametri, sono indicati nella seguente tabella:

Camino	Denominazione	Parametro	Limiti	
			Carico	Concentrazione
C 1	<i>Essiccazione (essiccatore)</i>	Ossidi di Zolfo		1700 mg / Nm ³
		Ossidi di Azoto	/	500 mg / Nm ³
		Polveri totali	/	20 mg / Nm ³
		TOC	/	20 mg / Nm ³
C 2	<i>Essiccazione (fluid bed)</i>	Polveri totali	2 Kg / ora	20 mg / Nm ³
		TOC	/	20 mg / Nm ³
C 3	<i>Essiccazione (finale)</i>	Polveri totali	2 Kg / ora	20 mg / Nm ³
		TOC	/	20 mg / Nm ³
C 4	<i>Essiccazione (intermedio)</i>	Polveri totali	2 Kg / ora	20 mg / Nm ³
		TOC	/	20 mg / Nm ³
C 5	<i>Essiccazione (LB)</i>	Polveri totali	2 Kg / ora	20 mg / Nm ³
		TOC	/	20 mg / Nm ³
C 6	<i>Cromite</i>			
C 7	<i>Lavaggio</i>			
C 8	<i>Laterizi ("rompi sacchi")</i>	Polveri totali	2 Kg / ora	20 mg / Nm ³
C 9	<i>Laterizi (silos)</i>			

21. Relativamente agli impianti afferenti ai camini denominati **C8** e **C9**, la ditta dovrà:

- a) comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data in cui si intende dare inizio alla messa in esercizio degli stessi. Il termine per la messa a regime coincide con la messa in esercizio;
- b) effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata a regime, trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni, contestualmente ad un piano di gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento;
- c) effettuare il controllo di cui al precedente punto b) dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al dipartimento provinciale dell'ARPAV, della data in cui intende effettuare i prelievi;
- d) in occasione del controllo di cui al precedente punto b), dovrà essere effettuata anche la ricerca del parametro "isocianati";
- e) quanto previsto ai precedenti punti a), b), c) vale anche nell'ipotesi di attivazione dell'impianto di cui al camino identificato con **C7**;



22. Congiuntamente alle verifiche relative ai camini C8 e C9, in fase di avvio degli impianti, la ditta dovrà procedere ad un controllo analitico aggiornato per tutti gli altri punti di emissione in essere. I relativi referti analitici dovranno essere inviati alla Provincia entro i termini indicati al precedente punto 21 b).
23. Il controllo periodico delle emissioni dovrà avere cadenza annuale, con periodicità a decorrere dalla data del controllo aggiornato di cui al precedente punto 22). I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (1) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo.
(1) Si veda lo schema esemplificativo riportato in appendice 1, all. VI parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
24. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato al presente provvedimento.
25. Le metodologie di campionamento ed analisi dovranno essere conformi al D.Lgs.152/2006: in particolare per la sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5 dell'all. VI alla parte V del D.Lgs 152/2006 e per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita, in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino o di flangia universale di dimensioni unificate, dotata di fori passanti e di controflangia cieca di chiusura.
26. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento ed in caso di avarie o carente funzionamento degli stessi dare tempestiva comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V.
27. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento. Ogni interruzione del normale funzionamento degli abbattitori, comprese manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere annotata in apposito registro (2), da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
(2) Si veda lo schema esemplificativo riportato in appendice 2, all. VI parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
28. Qualsiasi variazione sulle emissioni in atmosfera e sui relativi sistemi di abbattimento dovrà essere preventivamente comunicata alla provincia per le valutazioni di competenza

Gestione degli scarichi idrici

29. gestire l'impianto di trattamento delle acque secondo le seguenti modalità:
- la ditta dovrà registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di depurazione delle acque industriali e dell'impianto di trattamento acque meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo;
 - rispettare sempre, per lo scarico delle acque reflue nella roggia *Franzana*, i limiti riferiti alla tab. 1 - allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009
30. al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge per lo scarico nella roggia *Franzana*, la Ditta dovrà:
- far effettuare da apposito laboratorio, periodiche analisi allo scarico, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche.
 - la cadenza delle analisi dovrà essere almeno quadrimestrale e almeno per i seguenti parametri: pH, conducibilità, COD, solidi sospesi totali, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco, cloruri, solfati, fosforo totale, fenoli totali, idrocarburi totali.
 - il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova.

- d) il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento.
- e) i rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
31. i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
32. il punto di prelievo fiscale deve essere mantenuto sempre accessibile ed idoneo per i prelievi dei reflui provenienti dal trattamento depurativo e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
33. le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
34. la ditta dovrà sempre provvedere all'attenta e costante conduzione degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e segnalando tempestivamente all'amministrazione provinciale e all'A.R.P.A.V. eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto o in caso di carente funzionamento degli stessi;
35. in caso di spurgo del circuito di lavaggio delle sabbie (acque tecniche), l'intervento dovrà essere preventivamente comunicato - con almeno 72 ore di preavviso - alla Provincia di Vicenza e all'A.R.P.A.V..
36. per poter verificare la quantità di acqua prelevata, il pozzo di prelievo deve essere dotato di contatore volumetrico non manomissibile, che verrà sigillato da parte delle autorità competenti al controllo;
37. la ditta dovrà registrare nel citato quaderno di manutenzioni anche le eventuali rotture o disfunzioni dei contatore volumetrico previsto dal dispositivo del presente provvedimento e la data di ripristino della funzionalità dello stesso.
38. relativamente allo scarico nel bacino di accumulo, la ditta dovrà:
- rispettare sempre, per lo scarico delle acque reflue nel bacino di accumulo, i limiti individuati dalla tab. 1 - allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009
 - predisporre un apposito pozzetto di campionamento, da realizzarsi secondo le indicazioni UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), immediatamente a monte del punto di scarico nel bacino stesso. Detto pozzetto dovrà essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata dei reflui di scarico e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;
39. La ditta dovrà procedere alla realizzazione degli interventi relativi allo scarico delle acque reflue direttamente al corso d'acqua superficiale, denominato roggia *Franzana*, e del relativo pozzetto di campionamento (da realizzarsi secondo indicazioni UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica, immediatamente a monte del punto di scarico) entro 80 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
40. Al termine dei lavori di cui al precedente punto 39), la Ditta dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi ed effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445/2000, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta realizzazione degli stessi in conformità agli elaborati presentati in data 19.02.2010.

AVVERTE CHE

- Il presente provvedimento annulla e sostituisce i precedenti provvedimenti n° 55/luogo rifiuti/2007, Prot. n° 20082 del 31.03.2007 e n° 29/aria/2005, Prot. n° 8563 del 16.02.2005;
- Le garanzie finanziarie dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla D.G.R. Veneto n° 2528/1999 e comunque essere rinnovate tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione;



3. L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
4. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico ed alle emissioni in atmosfera, come da progetti approvati. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno agli atti di questa Amministrazione e uno consegnato al legale rappresentante della ditta Safond – Martini Srl di Montecchio Precalcino.

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco *pro tempore* del Comune di Montecchio Precalcino, allo Sportello associato per le Imprese di Thiene (VI), al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso e al Consorzio di Bonifica "Medio Astico – Bacchiglione" di Thiene.



Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia

SAFOND – MARTINI Srl – Montecchio Precalcino: Allegato 1 al provvedimento N° 142 del 13.07.2010

Alle operazioni di messa in riserva [R13] o di deposito preliminare [D15] possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti definiti nella seguente **tabella 1**, senza alcun trattamento e miscelazione:

TABELLA 1

C.E.R.	RIFIUTO	NOTE	OPERAZIONI	CODIFICA MATERIALE IN USCITA
20.03.03	Residui delle pulizie stradale	<i>Limitatamente a rifiuti prodotti da Safond – Martini Srl e provenienti dalla pulizia delle aree di accesso all'impianto.</i>	R13 / D15	Rifiuti costituiti da residui delle pulizie stradale – CER 20.03.03

Alle operazioni di sola messa in riserva dei rifiuti [R13], possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti definiti nella seguente **tabella 2**, senza alcun trattamento e miscelazione:

TABELLA 2

C.E.R.	RIFIUTO	NOTE	OPERAZIONI	CODIFICA MATERIALE IN USCITA
10.09.03	Scorie di fusione		R13	Rifiuti costituiti da Scorie di fusione – CER 10.09.03.
10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07*.			Rifiuti costituiti da Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07* - CER 10.09.08.
10.10.99	Rifiuti non specificati altrimenti.	<i>Sabbie provenienti dalla fusione di metalli non ferrosi, compresi i fini separati.</i>		Rifiuti costituiti da Rifiuti non specificati altrimenti (sabbie provenienti dalla fusione di metalli non ferrosi, compresi i fini separati) – CER 10.10.99.

I rifiuti definiti nella seguente **tabella 3** possono essere sottoposti a messa in riserva [R13] singolarmente o anche miscelati tra loro, esclusivamente per essere sottoposti alle operazioni di Recupero [R5] mediante rigenerazione a secco e/o a umido e/o con essiccamento, finalizzate alla produzione di “Materie Prime Secondarie”.

TABELLA 3

C.E.R.	RIFIUTO	NOTE	OPERAZIONI	CODIFICA MATERIALE IN USCITA
10.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti.	<i>Sabbie provenienti dalla fusione di metalli ferrosi, compresi i fini separati. Previa verifica del contenuto di fenolo (< 200 ppm) sul rifiuto tal quale.</i>	R13 - R5 Rigenerazione a umido e/o secco e/o con essiccamento	[MPS] Sabbie rigenerate per l'utilizzo nei settori:
10.09.06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05*.	<i>Previa verifica di non pericolosità e del contenuto di fenolo (< 200 ppm) sul rifiuto tal quale.</i>		<ul style="list-style-type: none"> • impianti fusori (anche di preparazione come animisterie). • impianti per le lavorazioni di finitura di particolari (sabbatura, taglio, etc.). • impianti di produzione di laterizi e di manufatti di laterizi. Produzione di contrappesi. • impianti di produzione di intonaci, malte, pitture. • impianti per la produzione di conglomerati cementizi. • impianti per la produzione di conglomerati bituminosi. • cementifici. • industrie di produzione di particolari o prodotti per i settori sopra elencati.
10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07*.	<i>Previa verifica di non pericolosità e del contenuto di fenolo (< 200 ppm) sul rifiuto tal quale.</i>		
10.09.99	Rifiuti non specificati altrimenti.	<i>Sabbie provenienti dalla fusione di metalli ferrosi, compresi i fini separati.</i>		
10.10.06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05*.	<i>Previa verifica di non pericolosità.</i>		
10.10.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07*.	<i>Previa verifica di non pericolosità.</i>		
10.10.99	Rifiuti non specificati altrimenti.	<i>Sabbie provenienti dalla fusione di metalli non ferrosi, compresi i fini separati.</i>		
12.01.17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16*.	<i>Previa verifica di non pericolosità.</i>		

I rifiuti definiti nella seguente **tabella 4** possono essere sottoposti a messa in riserva [R13] singolarmente o anche miscelati tra loro, esclusivamente per essere sottoposti alle operazioni di Recupero [R5] mediante rigenerazione a secco e/o con essiccamento, finalizzate alla produzione di "Materie Prime Secondarie".

TABELLA 4

C.E.R.	RIFIUTO	NOTE	OPERAZIONI	CODIFICA MATERIALE IN USCITA
10.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti.	Sabbie provenienti dalla fusione di metalli ferrosi, compresi i fini separati. <i>Previa verifica del contenuto di fenolo (< 200 ppm) sul rifiuto tal quale.</i>		
10.09.06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05*.	<i>Previa verifica di non pericolosità e del contenuto di fenolo (< 200 ppm) sul rifiuto tal quale.</i>		
10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07*.	<i>Previa verifica di non pericolosità e del contenuto di fenolo (< 200 ppm) sul rifiuto tal quale.</i>		
10.09.12	Altri particolati, diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11*.	<i>Previa verifica di non pericolosità.</i>		
10.09.99	Rifiuti non specificati altrimenti.	Sabbie provenienti dalla fusione di metalli ferrosi, compresi i fini separati.		
10.10.06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05*.	<i>Previa verifica di non pericolosità.</i>		
10.10.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07*.	<i>Previa verifica di non pericolosità.</i>		
10.10.12	Altri particolati, diversi da quelli di cui alla voce 10.10.11*.	<i>Previa verifica di non pericolosità.</i>		
10.10.99	Rifiuti non specificati altrimenti.	Sabbie provenienti dalla fusione di metalli non ferrosi, compresi i fini separati.	R13 - R5 Rigenerazione a secco e/o con essiccamento	[MPS] Sabbie rigenerate per l'utilizzo nei settori: <ul style="list-style-type: none"> • impianti fusori (anche di preparazione come animesterie). • impianti per le lavorazioni di finitura di particolari (sabbatura, taglio, etc.). • impianti di produzione di laterizi e di manufatti di laterizi. Produzione di contrappesi. • impianti di produzione di intonaci, malte, pitture. • impianti per la produzione di conglomerati cementizi. • impianti per la produzione di conglomerati bituminosi. • cementifici. • industrie di produzione di particolari o prodotti per i settori sopra elencati. Previa verifica con le procedure di cui alla nota assunta agli atti con prot. n° 48014 del 06.07.2010.
12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi.	<i>Riferito a rifiuti provenienti da operazioni di sabbatura e/o finitura di superfici.</i>		
12.01.04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi.	<i>Riferito a rifiuti provenienti da operazioni di sabbatura e/o finitura di superfici.</i>		
12.01.17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16*.	<i>Previa verifica di non pericolosità.</i>		
16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03*.	<i>Previa verifica di non pericolosità e del contenuto di fenolo (< 200 ppm) sul rifiuto tal quale.</i>		
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13*.	<i>Limitatamente ai fanghi prodotti dagli impianti di depurazione della SAFOND - MARTINI a valle della sezione di lavaggio ad umido.</i>		

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante: considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. _ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1	Valore di concentrazione medio	Flusso di massa
Inquinante 2	Valore di concentrazione medio	Flusso di massa
Inquinante 3	Valore di concentrazione medio	Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
- 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
- 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- 4) stima dell'errore standard nell'analisi;
- 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell' art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- a) *il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;*
- b) *il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;*
- c) *il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.*

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati

